confartigianato con te
07 • LUGLIO 2023
Confartigianato FORLÍ

Confartigianato firma il contratto logistica-trasporto merci

Tappa storica a tutela di 100mila imprese e 500mila lavoratori

Si conclude finalmente una vicenda lunga 10 anni. Il 12 luglio, dopo il difficile lavoro di aggiornamento svolto da apposita commissione bilaterale, Confartigianato Trasporti e le altre sigle datoriali, insieme a FiltCgil, FitCisl e Uiltrasporti hanno firmato la stesura del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Logistica, Trasporto merci e Spedizione.

Il CCNL unico di filiera, individuato come contratto leader per il settore, interessa oltre 100mila aziende e 500mila lavoratori e prevede una specifica sezione artigiana.

È stato rinnovato dalle parti il 18 maggio 2021 e scadrà il 31 marzo 2024. Confartigianato plaude a questo traguardo "in questi anni, nonostante le criticità strutturali, aggravate anche dalla crisi pandemica, pur partendo da posizioni differenti, con grande senso di responsabilità la nostra organizzazione, i sindacati e le altre parti datoriali hanno dimostrato il valore aggiunto di una sana contrattazione collettiva".

"Le rappresentanze di settore - continua Confartigianato Trasporti- sono state capaci di saper guardare agli interessi dei lavoratori e delle imprese, garantendo ad ogni rinnovo contrattuale adeguati strumenti a tutela dei diritti retributivi e della valorizzazione della professionalità e competitività del tessuto imprenditoriale, costituito a stragrande maggioranza da artigiani e piccole e medie imprese".

Orari di apertura delle sedi di Confartigianato Forlì

Lunedì	mattina	**dalle 8.30**	**alle 13.00**
	pomeriggio	**su appuntamento**	
Martedì	mattina	**dalle 8.30**	**alle 13.00**
	pomeriggio	**su appuntamento**	
Mercoledì	mattina	**dalle 8.30**	**alle 13.00**
	pomeriggio	**CHIUSO**	
Giovedì	mattina	**dalle 8.30**	**alle 13.00**
	pomeriggio	**su appuntamento**	
Venerdì	mattina	**dalle 8.30**	**alle 13.00**
	pomeriggio	**su appuntamento**	
Sabato	**CHIUSO**		

Per appuntamenti è possibile contattare il centralino dell'associazione al numero 0543 452811

IN QUESTO NUMERO:

Consulenza del Lavoro:
Il Decreto Lavoro e le modifiche a prestazioni occasionali e contratti a termine. **da pag. 2**

Consulenza Fiscale:
Un approfondimento sulle anomalie ISA. **da pag. 4**

Credito:
La convenzione di tesoreria. **da pag. 15**

Decreto Lavoro Modifica alle Prestazioni Occasionali per il settore turistico termale

L'art. 37 del D.L. 48/2023 modifica nuovamente la disciplina dei contratti di prestazione occasionale (ex voucher).

La modifica interviene in relazione alla fattispecie di utilizzo di tali prestazioni nei soli settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento.

Di seguito si specificano le variazioni di cui all'art. 37 del D.L. 48/2023:

- il limite massimo annuo dei compensi dovuti da ciascun soggetto alla totalità dei prestatori occasionali passa da 10.000 euro a 15.000 euro;
- la soglia dei dipendenti oltre i quali è vietato il ricorso alla prestazione occasionale viene elevata a 25 dipendenti a tempo indeterminato.

Per tutti gli altri settori rimangono i limiti previsti dall' art. 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017 , n.50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n.96 e successive modifiche ed integrazioni.

Sgravi contributivi under 36 e donne svantaggiate - autorizzazione dalla Commissione Europea

Con comunicato stampa del 19 giugno 2023 la Commissione Europea ha autorizzato l'agevolazione all'assunzione di giovani under 36 e l'agevolazione all'assunzione delle donne c.d. svantaggiate per il periodo 01 luglio 2022 - 31 dicembre 2023.

L'Inps con Circolare n. 57 del 22/06/2023 e con Circolare n. 58 del 23/06/2023 riepilogando le agevolazioni in oggetto, ha dato istruzioni in merito.

Circolare n. 57 del 22 giugno 2023 - esonero assunzioni/trasformazioni giovani under 36.

L'esonero in questione viene riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati che hanno assunto con contratto a tempo indeterminato o trasformato a tempo indeterminato un contratto a termine, nel periodo dal 01/07/2022 al 31/12/2023, giovani under 36 che non siano mai stati occupati (nell'arco della loro vita lavorativa) a tempo indeterminato.

Rimangono escluse le assunzioni con contratto di apprendistato, di lavoro intermittente e di lavoro domestico. Inoltre non rientra nell'ambito dell'applicazione in oggetto il personale con qualifica dirigenziale. Per i rapporti instaurati/trasformati dal 01/07/2022 al 31/12/2022 si ha diritto ad un esonero del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nel limite massimo di importo pari ad € 6.000,00 annui.

Per i rapporti instaurati/trasformati dal 01/01/2023 al 31/12/2023 il limite massimo di cui sopra viene aumentato ed è pari ad € 8.000,00 annui.

Entrambi gli esoneri spettano per una durata di 36 mesi, innalzata a 48 mesi laddove l'evento incentivato sia realizzato in una regione del Mezzogiorno.

Circolare n. 58 del 23 giugno 2023 - esonero assunzioni/trasformazioni donne c.d. svantaggiate

Tale agevolazione spetta per le assunzioni/trasformazioni delle c.d. "donne lavoratrici svantaggiate", ossia coloro che rientrano nel campo di applicazione della legge n. 92/2012.

L'incentivo in esame viene riconosciuto, a seguito di comunicazione on-line nell'apposita area del sito Inps, per i seguenti periodi:

- 12 mesi, per le assunzioni a tempo determinato;
- 18 mesi per le assunzioni a tempo indeterminato;
- 18 mesi dalla data di assunzione, in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine agevolato;
- 18 mesi dalla data di trasformazione, in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine non agevolato.

Come per l'esonero under 36 per i rapporti instaurati/trasformati dal 01/07/2022 al 31/12/2022 si ha diritto ad un esonero del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nel limite massimo di importo pari ad € 6.000,00 annui, che viene aumentato ad € 8.000,00 per i rapporti instaurati/trasformati dal 01/01/2023 fino al 31/12/2023. Inoltre, anche per l'esonero donne, rimangono esclusi dall'agevolazione, i rapporti di lavoro con contratto di apprendistato, di lavoro intermittente e di lavoro domestico.

Entrambe le circolari specificano che l'utilizzo del beneficio ed il recupero delle agevolazioni potrà avvenire nei flussi Uniemens a partire dal mese di competenza di luglio 2023 fino al mese di competenza di ottobre 2023.

Conversione in Legge del Decreto Lavoro - nuove modifiche al contratto a termine e proroga dello smart working

In data 03 Luglio 2023 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 48/2023 c.d. Decreto Lavoro. Tra le novità rispetto al testo originario troviamo ulteriori modifiche al contratto a termine e la proroga dello smart working per alcuni soggetti. Per quanto riguarda lo Smart Working, con la conversione in Legge del Decreto n. 48/2023, viene esteso fino al 30 settembre 2023 il diritto ad accedervi per i lavoratori dipendenti considerati fragili (come da indicazione del DM 4 febbraio 2022), sia pubblici che privati. Inoltre viene prorogato fino al 31 dicembre 2023 il diritto a richiedere la prestazione in modalità agile per le lavoratrici e i lavoratori del settore privato che siano genitori di figlie/i under 14. Altra importante variazione è intervenuta sul contratto a termine. In specifico con la modifica all'art 24 del Decreto Lavoro viene esclusa anche per i rinnovi (come per le proroghe) l'esigenza delle causali se la sommatoria dei contratti ha una durata complessiva non superiore a 12 mesi.

Inoltre con la conversione in Legge viene specificato che ai fini del computo del termine dei 12 mesi acausali si tiene conto dei soli contratti stipulati a far data dal 05 maggio 2023. Per questo ultimo punto si rimane in attesa di chiarimenti.

Susi Silvani

silvani@confartigianato.fo.it

REGISTRATORI TELEMATICI

Il provvedimento direttoriale n. 15943 del 18 gennaio 2023, par. 2.2, ha approvato le nuove specifiche tecniche **per adeguare i Registratori Telematici alla cd "Lotteria istantanea"** che, aggiungendosi a quella "differita" (con premi settimanali, mensili ed annuali) consentirà alla persona fisica "consumatore" di venire immediatamente a conoscenza dell'eventuale vincita. In base alle nuove regole, i registratori telematici, ma anche i Server RT e la procedura web messa a disposizione nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate, dovranno essere configurati in modo da generare il codice bidimensionale (QR code) che rispetti le caratteristiche indicate nelle specifiche tecniche allegate al citato provvedimento. Tale percorso di adeguamento dovrà essere portato a termine entro il 2 ottobre 2023.

A tal fine, per il solo adeguamento dei Registratori telematici, è stato previsto un contributo, che verrà concesso sotto forma di credito d'imposta per il 100% della spesa sostenuta, entro un limite massimo di 50 euro per ogni strumento. Il bonus può essere utilizzato in compensazione tramite F24, da presentare esclusivamente tramite i servizi telematici dell'Agenzia, a partire dalla prima liquidazione periodica dell'Iva successiva alla registrazione della fattura relativa all'adeguamento del misuratore fiscale e al pagamento tracciabile del corrispettivo (carte di debito, di credito e prepagate, i bonifici bancari o postali e tutti gli altri strumenti previsti dal provvedimento del 4 aprile 2018). Il credito è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023 e in quella degli anni successivi, fino a quando se ne conclude l'utilizzo (provvedimento n. 231943 del 23 giugno 2023).

Il medesimo provvedimento ha altresì approvato la nuova versione 11 delle specifiche tecniche RT. Rispetto alla precedente versione, si evidenzia il paragrafo 2.7 delle specifiche, nel quale viene inserita una nuova funzionalità dei Registratori Telematici nel caso **di interruzione dell'attività superiore ai 12 giorni.** Al riguardo, è previsto che *"Nel caso in cui l'interruzione dell'attività sia superiore ai 12 giorni (ad esempio ferie lunghe, chiusura stagionale, inutilizzo temporaneo, etc.) o se l'esercente non fosse in grado di conoscere la durata del periodo di inattività e di comunicarla a priori, il Registratore Telematico deve prevedere la possibilità di predisporre l'invio di un evento di tipo "fuori servizio", codice 608 (magazzino/periodo di inattività), per comunicare al sistema l'inizio del periodo di inattività. In questo caso il RT tornerà "In servizio" alla prima trasmissione utile."*

Il provvedimento (paragrafo 1.2) precisa che tale nuova versione 11 deve essere rispettata obbligatoriamente nei nuovi modelli che presentano istanza di approvazione dopo il 30 giugno 2023 e che per i modelli già approvati le predette specifiche tecniche devono essere rispettate obbligatoriamente solo nel caso di presentazione di istanza di variante successivamente al 30 giugno 2023".

Tuttavia, si segnala l'opportunità che, in sede di adeguamento dei Registratori telematici per la "Lotteria istantanea" entro il prossimo 2 ottobre 2023, venga chiesto ai tecnici di effettuare sulla macchina un unico intervento anche per l'adeguamento relativo al periodo di chiusura.

LE COMUNICAZIONI DI ANOMALIE RISCONTRATE SUI DATI DEGLI ISA NEL TRIENNIO 2019-2021 DISPONIBILI NEL CASSETTO FISCALE

Con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 23 giugno 2023, prot. n. 231840/2023, sono rese disponibili ai contribuenti tenuti all'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale - ISA (articolo 9-bis del D.L. 24 aprile 2017, n. 50), con le modalità previste nel medesimo provvedimento, le comunicazioni relative a possibili omissioni o anomalie nei dati dichiarati ai fini degli ISA, in allegato a REDDITI, rilevate dall'Agenzia delle entrate sia analizzando i dati stessi sia le altre fonti informative disponibili.

Le comunicazioni relative alle anomalie sono accessibili ai contribuenti consultando il proprio "Cassetto fiscale" mediante i servizi telematici dell'Agenzia.

Gli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni possono accedere ai relativi elementi ed informazioni consultando il "Cassetto fiscale" dei soggetti dai quali abbiano preventivamente ricevuto la relativa delega.

Tali comunicazioni sono anche trasmesse dall'Agenzia, tramite "Entratel", all'intermediario, se il contribuente ha effettuato questa scelta al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi e l'intermediario ha accettato di riceverle tramite apposita opzione manifestata nella medesima dichiarazione.

All'interno dell'area riservata del sito dell'Agenzia delle entrate (accessibile con le credenziali SPID, CIE, CNS o, nei casi in cui possono essere rilasciate, con le credenziali *Entratel/Fisconline*) l'interessato visualizza un avviso personalizzato e, se ha registrato i propri contatti, riceve tramite posta elettronica e/o SMS *(Short Message Service)* o tramite posta elettronica certificata (PEC), **un messaggio con cui è data comunicazione che la sezione degli ISA del "Cassetto fiscale" è stata aggiornata con la pubblicazione delle eventuali comunicazioni di anomalia.**

Le caselle funzionali di posta elettronica certificata, predisposte per la ricezione dell'avviso personalizzato sono denominate nel modo seguente:

1) **complianceISA1@pec.agenziaentrate.it;**
2) **complianceISA2@pec.agenziaentrate.it.**

L'Agenzia precisa che le anomalie oggetto di comunicazione non sono esplicitate all'interno dei messaggi di posta elettronica ordinaria e/o certificata ma sono reperibili esclusivamente all'interno del cassetto fiscale. E pertanto, le caselle di posta certificata non potranno essere utilizzate per rispondere ai messaggi.

Una volta ricevuta la comunicazione i contribuenti possono fornire chiarimenti e precisazioni utilizzando esclusivamente lo specifico software gratuito reso disponibile dall'Agenzia sul proprio sito istituzionale:

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/software-di-compilazione-anomalie-2023-imprese

Il software di compilazione anomalie 2023 consente di descrivere, anche in modalità testuale, gli elementi ritenuti di utilità.

Gli intermediari possono:

- attraverso l'utilizzo del medesimo software, fornire chiarimenti e precisazioni relative ai contribuenti dai quali abbiano preventivamente ricevuto delega; in particolare, il software consente di predisporre una comunicazione finalizzata a:
- segnalare imprecisioni ed errori riscontrati nei dati riportati nella comunicazione di anomalia;
- indicare le motivazioni che hanno determinato l'anomalia riscontrata e quanto altro si ritiene rilevante rappresentare all'Amministrazione finanziaria.
- far regolarizzare gli errori e le omissioni eventualmente riscontrati secondo le modalità previste dall'articolo 13 del d.lgs. 18 dicembre 1997 n. 472 (c.d. ravvedimento operoso), beneficiando della riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni stesse, così come previsto dalla medesima norma.

Nelle "Motivazioni" allegate al provvedimento è precisato che, ai fini della individuazione dei soggetti esclusi dalla selezione, l'Agenzia delle entrate ha tenuto conto, conformandosi alla natura dei provvedimenti, delle misure adottate dal governo con decreti, rispettivamente, del 3 dicembre 2022 n. 186 e del 1 giugno 2023, nei confronti delle popolazioni colpite dagli eventi eccezionali verificatisi a novembre 2022 nel territorio dei Comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno dell'isola di Ischia, e nei territori nelle regioni dell'Emilia Romagna, Toscana e Marche, nel mese di maggio 2023.

Nella pagina seguente l'elenco delle 24 tipologie individuate:

Tipologia 1	Imprese con gravi e ripetute incoerenze nella gestione del magazzino L'anomalia interessa le imprese in contabilità ordinaria che presentano contemporaneamente le seguenti condizioni: grave incoerenza nella gestione del magazzino (Durata delle scorte superiore al doppio della soglia massima) nel periodo d'imposta 2021 per gli ISA CG36U, CG37U, CG85U, BM01U, CM06A, CM12U, CM13U, CM20U, BM80U, CM81U, CM85U Durata delle scorte = [((F08 - Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale - C02 - Esistenze iniziali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso) + (F09 - Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale - C03 - Rimanenze finali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso)) /2] × 365 / (Costo del venduto e per la produzione di servizi) e Costo del venduto e per la produzione di servizi = (F08 - Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale - C02 - Esistenze iniziali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso) + (F10 - Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci e per la produzione di servizi - C04 - Costi per l'acquisto di prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso) - (F11 - Beni distrutti o sottratti relativi a materie prime, sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti (importi già ricompresi in F08 e/o F10) - C05 - Beni soggetti ad aggio o ricavo fisso distrutti o sottratti (importi già ricompresi in C02 e/o C04)) - (F09 - Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale - C03 - Rimanenze finali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso). Per gli altri ISA imprese Durata delle scorte = [(F08 - Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale + F09 - Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale) / 2] × 365 / (Costo del venduto e per la produzione di servizi). e Costo del venduto e per la produzione di servizi = (F08 - Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale + F10 - Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci e per la produzione di servizi - F11 - Beni distrutti o sottratti relativi a materie prime, sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti (importi già ricompresi in F08 e/o F10) - F09 - Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale); mancata indicazione del campo "F29, campo 1 - Cambio regime contabile da "cassa" a competenza"; mancata indicazione del campo "F29, campo 2 - Cambio regime contabile da competenza a "cassa""; "F09 - Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale" relative al periodo d'imposta 2021 superiori a 10.000 euro; "F09 - Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale" relative al periodo d'imposta 2021 superiori per almeno 10.000 euro alle "F08 - Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale" relative al periodo d'imposta 2021; differenza tra "F09 - Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale" e "F08 - Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale" superiore alla differenza tra "C03 - Rimanenze finali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso" e "C02 - Esistenze iniziali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso"; il riferimento ai campi C02 e C03 vale per i seguenti ISA: CG36U, CG37U, CG44U, CG54U, CG60U, CG83U, CG85U, CG14U, BM01U, CM06A, CM12U, CM13U, CM20U, BM80U, CM81U, CM85U; incidenza percentuale della differenza tra [("F09 - Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale" e "F08 - Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale" relative al periodo d'imposta 2021)] rispetto a [("F10 - Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci e per la produzione di servizi" relativi al periodo di imposta 2020 + "F10 - Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci (esclusi quelli relativi a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso) e per la produzione di servizi" relativi al periodo di imposta 2019)/2] superiore al 20% (il denominatore del rapporto misura la media degli acquisti effettuati nel biennio d'imposta 2019-2020).

Tipologia 2	Soggetti che hanno forzato i controlli di coerenza tra modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli ISA e REDDITI 2022 (controlli bloccanti confermabili) L'anomalia segnalata riguarda i soggetti che presentano uno scostamento tra i dati indicati nel modello REDDITI 2022 e quelli indicati nel modello ISA. L'anomalia scatta in caso di scostamenti superiori a € 2.000 ed è collegata alla presenza di controlli bloccanti confermabili (***C). L'anomalia in esame non riguarda i soggetti che applicano gli ISA BG90U e BM80U. L'elenco dei controlli di interesse è riportato nel file "Allegato 2 - Controlli Redditi 2022 e modelli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA)" approvato con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 15 febbraio 2022 nell'ultima versione pubblicata sul sito dell'Agenzia.
Tipologia 3	Soggetti che si sono esclusi dall'applicazione degli ISA per il triennio 2019-2021 indicando nel modello REDDITI "Periodo di non normale svolgimento dell'attività" L'anomalia riscontra i soggetti che per i periodi d'imposta 2019, 2020 e 2021 hanno indicato in dichiarazione nel modello REDDITI 2020, 2021 e 2022 quadri RE, RF e RG, la causa di esclusione "4 - Periodo di non normale svolgimento dell'attività". Dalla selezione vanno esclusi i soggetti che sono in liquidazione alla data di elaborazione delle presenti comunicazioni. Sono altresì esclusi dalla selezione i soggetti che hanno indicato nei modelli REDDITI 2020, 2021 e 2022 il codice attività 68.20.02 - Affitto di aziende pur non essendo tenuti alla compilazione del modello ISA.
Tipologia 4	Imprese dei servizi o del commercio che hanno indicato il valore delle rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale Sono selezionate le imprese che, per il periodo d'imposta 2021, presentano la seguente condizione: indicazione delle rimanenze finali ultrannuali ("F07 - Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale"). Sono selezionate le imprese che hanno dichiarato un'attività (principale / secondaria) appartenente a uno dei settori commercio / servizi (ad esclusione degli ISA CG40U, CG50U, CG51U, BG66U, CG69U, CG75U) e professionisti (ad esclusione dell'ISA CK23U).
Tipologia 5	Imprese con incongruenza tra l'ISA presentato e i dati indicati ai fini dell'applicazione dello stesso (ISA BG68U- trasporto di merci su strada e servizi di trasloco) Sono selezionate le imprese che, per il periodo d'imposta 2021, hanno compilato il modello ISA CG68U - Trasporto di merci su strada e servizi di trasloco e presentano contemporaneamente le seguenti condizioni: Indicazione del codice attività: 49.41.00 "Trasporto di merci su strada"; Mancata indicazione dei "Costi sostenuti per subvezione" (C29); Mancata indicazione del "Numero complessivo di veicoli isolati" (D01), del "Numero complessivo di complessi di veicoli e veicoli rimorchiati oltre quelli costituenti il complesso" (D07) e del "Numero complessivo di trattori isolati (oltre quelli costituenti il complesso)" (D13) (Per i righi D01 e D07 vanno considerate tutte le colonne da 1 a 4); Mancata indicazione del "Valore dei beni strumentali" (F21, campo 1).
Tipologia 6	Soggetti con incongruenza tra ISA presentato e quadro dei dati contabili compilato ai fini dell'applicazione degli ISA (ISA BG91U - Attività ausiliarie dei servizi finanziari e assicurativi) (Vedere risoluzione n. 254/E del 2007, circolare n. 28/E del 2010, risoluzione n. 267/E del 1995). Sono selezionati i soggetti che, per il periodo d'imposta 2021, hanno compilato il modello ISA BG91U - Attività ausiliarie dei servizi finanziari e assicurativi e presentano contemporaneamente le seguenti condizioni: indicazione del codice attività 66.19.21 - "Attività di consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede"; compilazione del "Quadro H - Dati contabili (lavoro autonomo)".
Tipologia 7	Imprese con incongruenza tra l'ISA presentato e gli elementi specifici dell'attività dichiarati (ISA CG61U - Intermediari del commercio) La comunicazione evidenzia un'anomalia, per il 2021, tra la compilazione del modello ISA BG61U "intermediari del commercio" e presentano contemporaneamente le seguenti condizioni: Caselle da C01 "agente di commercio" a C11 "procacciatore d'affari" non barrate; Casella di rigo C12 "tipologia di agente/rappresentante (1=monomandatario; 2= plurimandatario)" non compilata.

Tipologia 10	Corrispondenza della condizione di “Lavoratore dipendente” con il modello di Certificazione Unica L’anomalia riguarda i soggetti che operano in forma individuale e che, per il periodo d’imposta 2021, hanno dichiarato nel frontespizio del modello ISA la condizione di “Lavoro dipendente a tempo pieno o parziale” e tale informazione non trova riscontro con l’analoga dichiarata nel modello di Certificazione Unica 2022 per i medesimi soggetti percettori. Pertanto, la somma delle voci “Redditi di lavoro dipendente e assimilati con contratto a tempo indeterminato”, campo 1, e “Redditi di lavoro dipendente e assimilati con contratto a tempo determinato”, campo 2, - della Certificazione lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale - Dati fiscali del modello di Certificazione Unica e non risultano compilate la colonna 1 dei righi RC1-RC2-RC3 con il codice 2 e la colonna 4 con il codice 1, ovvero non risulta compilata la colonna 1 del rigo RC1-RC2-RC3 con il codice 4. Dalla selezione vanno inoltre esclusi i soggetti che risultano iscritti all’AIRE. La selezione va effettuata con riferimento ai seguenti ISA, che utilizzano la condizione di “Lavoratore dipendente” in regressione: BG51U (solo imprese), BG53U, BG82U, BG99U, BK10U, BK26U, BK27U, BK28U, BK30U, CG74U, CK02U, CK03U, CK04U, CK05U (solo lavoro autonomo), CK06U (solo lavoro autonomo), CK08U (sia imprese che lavoro autonomo), CK16U, CK17U, CK18U, CK19U, CK20U, CK21U, CK22U, CK23U, CK24U, CK25U, CK29U (solo lavoro autonomo).
Tipologia 11	Corrispondenza della condizione di “Pensionato” con il modello di Certificazione Unica L’anomalia è riscontrata nei soggetti che operano in forma individuale che, per il periodo d’imposta 2021, hanno dichiarato nel frontespizio del modello ISA la condizione di “Pensionato” e tale informazione non trova riscontro con l’analoga dichiarata nel modello di Certificazione Unica 2022 o 2023 per i medesimi soggetti percettori. Pertanto, la somma delle voci “Redditi di pensione”, campo 3, della Certificazione lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale - Dati fiscali del modello di Certificazione Unica 2022, è pari a zero. Devono essere esclusi dalla selezione i soggetti nella cui CU 2023 risulta compilato il campo 7 della sezione “Dati fiscali” e il campo 8 con l’indicazione di una data antecedente al 1° gennaio 2022. La selezione va effettuata con riferimento ai seguenti ISA, che utilizzano la condizione di “Pensionato” in regressione: BG51U (solo imprese), BG99U (solo lavoro autonomo), BK10U, BK26U, BK27U, BK28U, BK30U (solo lavoro autonomo), CD05U, CD08U, CD11U, CD12U, CD27U, CD34U, CD37U, CG31U, CG34U, CG36U, CG37U, CG39U, CG40U, CG50U, CG61U, CG68U, CG69U, CG74U (sia imprese che lavoro autonomo), CG75U, CG78U, CG96U (solo imprese), CK02U, CK03U, CK04U, CK05U, CK06U (solo lavoro autonomo), CK08U (sia imprese che lavoro autonomo), CK16U, CK17U, CK18U, CK19U, CK20U, CK21U, CK22U, CK23U, CK24U, CK25U, CK29U (solo lavoro autonomo), CM02U, CM05U, CM06A, CM08U, CM11U, CM12U, CM13U, CM15A, CM16U, CM17U, CM20U, CM31U, CM35U, CM37U, CM40A, CM42U, CM43U, CM85U, CM87U, CM88U (solo imprese).
Tipologia 12	Corrispondenza dei compensi dichiarati con il modello di Certificazione Unica (attività professionali) Sono selezionati gli esercenti attività professionale che, per il periodo d’imposta 2021, hanno indicato nel Quadro H - Dati contabili del modello ISA il massimo valore tra i Compensi derivanti dall’attività professionale o artistica (H02) e il Volume d’affari (H23) inferiore, per almeno 2.000 euro, rispetto all’imponibile dagli stessi percepito per “Prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale” (campo 1, “Causale” pari ad “A”), desunto dalla Certificazione lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi - Dati fiscali del modello di Certificazione Unica 2022. Per ciascun esercente attività professionale, considerato in qualità di percipiente somme corrisposte, va calcolata la somma dell’“Imponibile”, campo 8, della Certificazione lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi - Dati fiscali del modello di Certificazione Unica 2022, con “Causale”, campo 1, pari ad “A”. La selezione va effettuata con riferimento ai seguenti ISA: BG03U, BG04U, BG08U, BG10U, BG11U, BG13U, BG15U, BG41U, BG53U, BG73U, BG82U, BG87U, BG91U, BG93U, BG94U, BG99U, BK10U, BK26U, BK27U, BK28U, BK30U, CG14U, CG74U, CK01U, CK02U, CK03U, CK04U, CK05U, CK06U, CK08U, CK16U, CK17U, CK18U, CK19U, CK20U, CK21U, CK22U, CK23U, CK24U, CK25U, CK29U.
Tipologia 13	Corrispondenza del numero totale di incarichi con il modello di Certificazione Unica Sono selezionati gli esercenti attività professionale che, per il periodo d’imposta 2021, hanno dichiarato nel Quadro C - Elementi specifici dell’attività del modello ISA un numero complessivo di incarichi inferiore rispetto a quello desumibile dal modello di Certificazione Unica 2022. Per ciascun esercente attività professionale, considerato in qualità di percipiente somme corrisposte per “Prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale” (con campo 1, “Causale”, campo 1, pari ad “A”), va calcolata la somma dei sostituti d’imposta che hanno dichiarato “Imponibile”, campo 8, della Certificazione lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi - Dati fiscali maggiore di zero nel modello di Certificazione Unica 2022. La selezione va effettuata con riferimento ai seguenti ISA: CK01U, CK02U, CK03U, CK04U, CK05U, CK06U, CK17U, CK18U, CK20U, CK23U, CK24U, CK25U, BK26U, CK29U.

Tipologia 14	Corrispondenza degli altri proventi e componenti positivi dichiarati con i canoni di locazione immobiliare desunti dal modello RLI Sono selezionate le imprese, ad esclusione delle ditte individuali e degli enti non commerciali, che, per il periodo d'imposta 2021, hanno dichiarato nel Quadro F - Dati contabili del modello ISA nel campo "F05 - Altri proventi e componenti positivi" un ammontare inferiore per almeno 5.000 euro rispetto a quello dei canoni percepiti in qualità di locatore desumibile dal modello di RLI per contratti in vigore nell'anno 2021. L'ammontare dei canoni di locazione percepiti dal locatore deve superare di almeno il 15% il valore dichiarato in "F05 - Altri proventi e componenti positivi".Vanno selezionati i contratti di locazione con dante causa (locatore) univoco. Per ciascun locatore presente anche nella banca dati ISA 2022, quindi, va confrontato l'ammontare del canone del contratto con l'ammontare degli "Altri proventi e componenti positivi" dichiarato nel campo F05 del modello ISA 2022. In caso di contratti con data di cessazione o di inizio compresa nel periodo di imposta in esame, va riproporzionato il canone in relazione ai mesi di validità del contratto stesso. Sono esclusi dalla selezione gli ISA BG06U, CG39U, CG40U e CG69U.
Tipologia 15	Soggetti che si sono esclusi dall'applicazione degli ISA per il periodo d'imposta 2021 indicando la causa di esclusione "1 - Inizio attività nel corso del periodo d'imposta" nel modello REDDITI 2022 pur avendo iniziato l'attività precedentemente L'anomalia riguarda i soggetti che, per il periodo d'imposta 2021, hanno indicato in dichiarazione nel modello REDDITI 2022, quadri RE, RF e RG la causa di esclusione "1 - Inizio dell'attività nel corso del periodo d'imposta", avendo aperto la partita IVA in un anno antecedente il p.i. 2021. Sono esclusi i soggetti per i quali è prevista una dispensa dall'obbligo di osservanza degli adempimenti Iva di cui al titolo II del DPR n. 633 del 1972 (apertura di partita Iva, fatturazione, registrazioni, dichiarazioni, eccetera) come ad esempio i comuni di Livigno e Campione d'Italia. Sono altresì esclusi tutti i soggetti per i quali non risulta una partita IVA attiva. L'informazione relativa all'apertura della partita IVA è quella che in AT viene individuata con "data attribuzione".
Tipologia 16	Soggetti che si sono esclusi dall'applicazione degli ISA per due annualità nel triennio d'imposta 2019 - 2021 indicando la causa di esclusione "1 - Inizio attività nel corso del periodo d'imposta" nel modello REDDITI L'anomalia riguarda i soggetti che, nel triennio d'imposta 2019, 2020 e 2021 hanno indicato per due annualità in dichiarazione nei relativi modelli REDDITI, quadri RE, RF e RG, la causa di esclusione "1 - Inizio dell'attività nel corso del periodo d'imposta".
Tipologia 17	Soggetti che si sono esclusi dall'applicazione degli ISA per due annualità nel triennio d'imposta 2019 - 2021 indicando la causa di esclusione "2 - Cessazione dell'attività nel corso del periodo d'imposta" nel modello REDDITI Sono selezionati i soggetti che, nel triennio d'imposta 2019, 2020 e 2021 hanno indicato per almeno due annualità in dichiarazione nel modello REDDITI, quadri RE, RF e RG, la causa di esclusione "2 - Cessazione dell'attività nel corso del periodo d'imposta".

Tipologia 18	Soggetti che si sono esclusi dall'applicazione degli ISA per il periodo d'imposta 2021 indicando la causa di esclusione "3 - Ammontare di ricavi dichiarati di cui all'articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alla lettera c), d) ed e) o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del TUIR, superiore a 5.164.569 euro" nel modello REDDITI 2022 pur avendo dichiarato in REDDITI 2022 ricavi inferiori a tale soglia L'anomalia riguarda i soggetti che, per il periodo d'imposta 2021 hanno indicato in dichiarazione nel modello REDDITI 2022, quadri RE, RF, RG e RS la causa di esclusione "3 - ammontare di ricavi dichiarati di cui all'articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alla lettera c), d) ed e) o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del TUIR, superiore a 5.164.569 euro", pur avendo dichiarato per il p.i. 2021 un ammontare di ricavi/compensi inferiore ad euro 5.164.569 in uno dei seguenti righi: Per le Persone Fisiche: imprese in semplificata: (RG2, col. 2 + RG3) < 5.164.569; imprese in ordinaria: RF2, col. 1 > 0 e RF2, col. 1 < 5.164.569; lavoro autonomo: RE2, col. 2 < 5.164.569; Per le Società di Persone: imprese in semplificata: (RG2, col. 5 + RG3) < 5.164.569; imprese in ordinaria: RF2, col. 1 > 0 e RF2, col. 1 < 5.164.569; lavoro autonomo: RE2; Per le Società di Capitali: RF2, col. 1 > 0 e RF2, col. 1 < 5.164.569; Per gli Enti Non Commerciali: imprese in semplificata: (RG2, col. 7 + RG3) < 5.164.569; imprese in ordinaria: RF2, col. 1 > 0 e RF2, col. 1 < 5.164.569; lavoro autonomo: RE2.
Tipologia 19	Soggetti che si sono esclusi dall'applicazione degli ISA per il periodo d'imposta 2021 indicando la causa di esclusione "8 - Enti del Terzo settore non commerciali che optano per la determinazione forfetaria del reddito di impresa ai sensi dell'art. 80 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017" nel modello REDDITI 2022 in presenza di procedimento di autorizzazione della Commissione Europea non perfezionato L'anomalia riguarda i soggetti che, per il periodo d'imposta 2021 hanno indicato in dichiarazione nel modello REDDITI 2022, quadri RE, RF e RG la causa di esclusione "8 - Enti del Terzo settore non commerciali che optano per la determinazione forfetaria del reddito di impresa ai sensi dell'art. 80 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 (tale causa di esclusione è subordinata al positivo perfezionamento del procedimento di autorizzazione della Commissione Europea di cui all'art. 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea)", posto che, con riferimento al p.i. 2021, il procedimento di autorizzazione della Commissione Europea non risulta perfezionato.
Tipologia 20	Soggetti che si sono esclusi dall'applicazione degli ISA per il periodo d'imposta 2021 indicando la causa di esclusione "9 - Organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario ai sensi dell'art. 86 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017" nel modello REDDITI 2022 in presenza di procedimento di autorizzazione della Commissione Europea non perfezionato Sono selezionati i soggetti che, per il periodo d'imposta 2021 hanno indicato in dichiarazione nel modello REDDITI 2022, quadri RE, RF e RG la causa di esclusione "9 - Organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario ai sensi dell'art. 86 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017(tale causa di esclusione è subordinata al positivo perfezionamento del procedimento di autorizzazione della Commissione Europea di cui all'art. 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea)", posto che, relativamente al p.i. 2021, il procedimento di autorizzazione della Commissione Europea non risulta perfezionato.
Tipologia 21	Soggetti che si sono esclusi dall'applicazione degli ISA per il periodo d'imposta 2021 indicando la causa di esclusione "10 - Imprese sociali di cui al decreto legislativo n. 112 del 3 luglio 2017" nel modello REDDITI 2022 in presenza di procedimento di autorizzazione della Commissione Europea non perfezionato Sono selezionati i soggetti che, per il periodo d'imposta 2021 hanno indicato in dichiarazione nel modello REDDITI 2022, quadri RE, RF e RG la causa di esclusione "10 - Imprese sociali di cui al decreto legislativo n. 112 del 3 luglio 2017(tale causa di esclusione è subordinata al positivo perfezionamento del procedimento di autorizzazione della Commissione Europea di cui all'art. 108 del Trattato sul funzionamento del l'Unione europea)", posto che, relativamente al p.i. 2021, il procedimento di autorizzazione della Commissione Europea non risulta perfezionato.

Tipologia 22	Soggetti che si sono esclusi dall'applicazione degli ISA per il periodo d'imposta 2021 indicando la causa di esclusione "16 - Soggetti che hanno aperto la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019" nel modello REDDITI 2022 pur avendo iniziato l'attività precedentemente Sono selezionati i soggetti che, per il periodo d'imposta 2021 hanno indicato in dichiarazione nel modello REDDITI 2022, quadri RE, RF e RG la causa di esclusione "16 - soggetti che hanno aperto la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019(in tale caso deve, comunque, essere compilato il Modello ISA)", ma risultano aver aperto la partita IVA in un anno antecedente il p.i. 2019.
Tipologia 23	Soggetti che si sono esclusi dall'applicazione degli ISA per il periodo d'imposta 2021 indicando la causa di esclusione "17 - Soggetti che esercitano, in maniera prevalente, le attività economiche individuate dai codici attività riportati nella TABELLA 2 - ELENCO DEI CODICI ATTIVITÀ ESCLUSI PER IL PERIODO DI IMPOSTA 2021 allegata alle "ISTRUZIONI PARTE GENERALE ISA"" nel modello REDDITI 2021, ma dichiarano in REDDITI 2022 un codice Ateco diverso da quelli previsti nella TABELLA 2 Sono selezionati i soggetti che, per il periodo d'imposta 2021, hanno indicato in dichiarazione nel modello REDDITI 2022, quadri RE, RF e RG la causa di esclusione "17 - Soggetti che esercitano, in maniera prevalente, le attività economiche individuate dai codici attività riportati nella TABELLA 2 - ELENCO DEI CODICI ATTIVITA' ESCLUSI PER IL PERIODO DI IMPOSTA 2021 allegata alle "ISTRUZIONI PARTE GENERALE ISA"" ed hanno dichiarato in REDDITI 2022 (righi RG1, col. 1, RF1, col. 1, RE1, col. 1) un codice Ateco che non rientra tra quelli riportati nella TABELLA 2 allegata alle "Istruzioni parte generale ISA".
Tipologia 24	Imprese del settore edile con incongruenza tra il valore degli acquisti di servizi resi da subappaltatori nel settore edile (art. 17, comma 6, lett. a) dichiarato nel modello IVA 2022 e i costi per acquisti di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci e per la produzione di servizi dichiarato negli ISA Sono selezionate le imprese (che non svolgono attività secondarie) che, per il periodo d'imposta 2021, presentano una differenza tra l'ammontare dichiarato nel modello IVA 2022 al rigo - "VJ12 - Acquisti di servizi resi da subappaltatori nel settore edile (art. 17, comma 6, lett. a)" e il valore dichiarato nei modelli ISA CG50U, CG69U e CG75U al rigo "F10 - Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci e per la produzione di servizi" superiore a 10.000 euro. La selezione è effettuata limitatamente ai contribuenti che dichiarano al rigo "F01 - Ricavi di cui ai commi 1 (Lett. a) e b)) e 2 dell'art. 85 del TUIR" pari al "Volume d'affari" dichiarato al rigo VE50 del modello IVA 2022.
Tipologia 25	Imprese con indicatore elementare ISA "Incidenza degli ammortamenti" anomalo nel triennio di imposta 2019-2021 Sono selezionate le imprese che, per il triennio d'imposta 2019-2021, presentano: In valore calcolabile dell'indicatore elementare ISA "Incidenza degli ammortamenti" (L'indicatore per le imprese è calcolato come rapporto percentuale tra gli ammortamenti per beni mobili e il valore dei beni strumentali in proprietà (come da Note tecniche e metodologiche ISA); Una mancata indicazione del "Valore dei beni strumentali" (F21, campo 1) (Il rigo di riferimento è il medesimo per il triennio d'imposta considerato). La selezione è effettuata limitatamente agli ISA che utilizzano il "Valore dei beni strumentali" nelle funzioni di stima: Si tratta degli ISA: BA01U, BA02U, BD03U, BD04U, BD07U, BD09U, BD18U, BD20U, BD21U, BD24U, BD25U, BD29U, BD30U, BD32U, BD35U, BD40U, BD45U, BD46U, BD47U, BD48U, BD49U, BD50U, BD51U, BD52U, BG01U, BG02U, BG03U, BG04U, BG05U, BG06U, BG07U, BG08U, BG09U, BG10U, BG11U, BG12U, BG13U, BG15U, BG33U, BG41U, BG48U, BG51U, BG53U, BG57U, BG66U, BG67U, BG70U, BG72U, BG73U, BG76U, BG81U, BG82U, BG87U, BG90U, BG91U, BG92U, BG93U, BG94U, BG98U, BG99U, BK26U, BK28U, BK30U, BM01U, BM03U, BM04U, BM09U, BM10U, BM18B, BM19U, BM21U, BM22A, BM25U, BM28U, BM29U, BM32U, BM36U, BM41U, BM46U, BM47U, BM80U, BM82U, BM83U, BM90U, CD02U, CD05U, CD08U, CD11U, CD12U, CD14U, CD15U, CD17U, CD23U, CD27U, CD28U, CD33U, CD34U, CD36U, CD37U, CG14U, CG31U, CG34U, CG36U, CG37U, CG39U, CG40U, CG44U, CG50U, CG54U, CG55U, CG58U, CG60U, CG61U, CG68U, CG69U, CG74U, CG75U, CG77U, CG78U, CG79U, CG83U, CG85U, CG88U, CG96U, CK08U, CK16U, CK19U, CK21U, CK23U, CM02U, CM05U, CM06A, CM08U, CM11U, CM12U, CM13U, CM15A, CM15B, CM16U, CM17U, CM18A, CM20U, CM22C, CM23U, CM24U, CM31U, CM35U, CM37U, CM39U, CM40A, CM42U, CM43U, CM44U, CM48U, CM81U, CM84U, CM85U, CM86U, CM87U, CM88U.

Tipologia 26	Lavoratori autonomi con indicatore elementare ISA “Incidenza degli ammortamenti” anomalo nel triennio di imposta 2019-2021 Sono selezionati i lavoratori autonomi che, per il triennio d’imposta 2019-2021, presentano: Un valore calcolabile dell’indicatore elementare ISA “Incidenza degli ammortamenti” (L’indicatore per i lavoratori autonomi è calcolato come rapporto percentuale tra gli ammortamenti per beni mobili e il valore dei beni strumentali in proprietà (come da Note tecniche e metodologiche ISA)); Una mancata indicazione del “Valore dei beni strumentali in proprietà” [Per i periodi di imposta 2020 e 2021 va considerato il rigo H01 - “Valore dei beni strumentali in proprietà”; per il periodo di imposta 2019, invece, (G14, col. 1 - “Valore dei beni strumentali mobili” - G14, col. 2 - “di cui valore relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria e non finanziaria”) per gli ISA AG03S, AG04S, AG08S, AG10S, AG11S, AG13S, AG15S, AG41U, AG73U, AG82U, AG87U, AG91U, AG93U, AG94U, AG99U, AK10U, AK26U, AK27U, AK28U, AK30U e il rigo H01 - “Valore dei beni strumentali in proprietà” per gli ISA BG14S, BG74U, BK01U, BK02U, BK03U, BK04U, BK05U, BK06U, BK08U, BK16U, BK17U, BK18U, BK19U, BK20U, BK21U, BK22U, BK23U, BK24U, BK25U, BK29U.] La selezione è effettuata limitatamente agli ISA che utilizzano il “Valore dei beni strumentali in proprietà” nelle funzioni di stima. Si tratta degli ISA: BG03U, BG04U, BG08U, BG10U, BG11U, BG13U, BG15U, BG41U, BG53U, BG73U, BG82U, BG87U, BG91U, BG93U, BG94U, BG99U, BK10U, BK26U, BK27U, BK28U, BK30U, CG14U, CG74U, CK01U, CK02U, CK03U, CK04U, CK05U, CK06U, CK08U, CK16U, CK17U, CK18U, CK19U, CK20U, CK21U, CK22U, CK23U, CK24U, CK25U, CK29U

BONUS IN EDILIZIA

REMISSIONE IN BONIS DETERMINAZIONE DELLA SANZIONE E TEMPISTICA DI PAGAMENTO

Lo strumento della "remissione in bonis", di cui all'art. 2, c.1, D.L. n. 16/2012, prevede la possibilità di ravvedere tardivamente la presentazione della comunicazione o l'esecuzione dell'adempimento richiesto per fruire del beneficio fiscale. Nell'ambito delle detrazioni edilizie, la circolare n. 33/E/2022, par. 5.4, ha riconosciuto la possibilità di regolarizzare entro il 30 novembre la trasmissione della comunicazione di opzione per la cessione/sconto del credito derivante da bonus edilizi, a condizione che:

- sussistano tutti i requisiti sostanziali per usufruire della detrazione d'imposta relativa alle spese dell'anno di riferimento;
- i contribuenti abbiano tenuto un comportamento coerente con l'esercizio dell'opzione, in particolare nelle ipotesi in cui tale esercizio risulti da un accordo o da una fattura precedenti al termine di scadenza per l'invio della comunicazione;
- non siano già state poste in essere attività di controllo in ordine alla spettanza del beneficio fiscale che si intende cedere o acquisire sotto forma di sconto sul corrispettivo;
- sia versata contestualmente la misura minima della sanzione prevista (250 euro).

Esclusivamente per le spese sostenute nel 2022, o per le quote residue di spese sostenute nel 2020 e 2021, la cui comunicazione di opzione avrebbe dovuto essere inviata entro il 31 marzo 2023, è consentito accedere alla remissione in bonis anche nel caso in cui il contratto di cessione non sia stato concluso alla data del 31 marzo 2023 solo, però, nell'ipotesi in cui la cessione sia eseguita a favore di banche o altri enti vigilati (art. 2-quinquies DL 11/2023).

Alcuni dubbi sono sorti in relazione alla tempistica con cui la sanzione deve essere versata, rispetto alla trasmissione della comunicazione, nonché alla modalità di determinazione della sanzione stessa nel caso in cui, relativamente al medesimo intervento edilizio, siano presenti più beneficiari dell'agevolazione o si abbia avuto diritto a diverse tipologie di detrazione edilizia.

Il versamento della sanzione deve avvenire "contestualmente" alla presentazione tardiva della comunicazione. Relativamente al medesimo termine ("contestualmente") presente nella normativa del ravvedimento operoso (art. 13, D.Lgs 472/97), l'Agenzia delle entrate ha chiarito che il pagamento della sanzione non debba necessariamente avvenire "nel medesimo giorno" della trasmissione della comunicazione, bensì "entro lo stesso "limite temporale" previsto dalla norma (circolare n. 180/E/1997). Anche in altro documento di prassi, relativamente al ravvedimento "frazionato", l'Amministrazione (circolare n. 42/E/2016) ha altresì precisato che il ravvedimento si perfeziona solo all'atto del procedimento complesso, che può comunque non avvenire necessariamente in un unico momento.

In conseguenza della medesima formulazione letterale, si ritiene che la remissione in bonis si perfezioni presentando la comunicazione e corrispondendo la relativa sanzione non necessariamente lo stesso giorno dell'invio della comunicazione, sempreché entro la data finale del 30 novembre 2023.

Per verificare il versamento della sanzione, il fornitore/cessionario può consultare il proprio cassetto fiscale, nel quale alla voce "Consultazione" - sezione "Versamenti effettuati conto terzi", confluiscono anche gli importi identificati dal codice 10 nel campo del "secondo CF" (quello del coobbligato, erede, etc.). Come indicato nella risoluzione n. 58/E dell'11 ottobre 2022, nel modello F24 ELIDE "deve essere indicato il codice fiscale del primo cessionario o del fornitore che ha effettuato lo sconto in fattura con il codice identificativo "10", denominato "cessionario/fornitore", in particolare nel campo "Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare".

Naturalmente, se il campo del secondo codice fiscale non è stato compilato, il cessionario/fornitore non rileverà alcun importo. In tal caso si ritiene opportuno che, prima dell'utilizzo del credito d'imposta, il fornitore/cessionario si assicuri che la remissione in bonis sia stata perfezionata con il pagamento della sanzione. Ciò al fine di evitare che, qualora il pagamento della sanzione non venga effettuato dal beneficiario della detrazione entro la data del 30 novembre 2023, sia invalidata l'opzione stessa ed il credito d'imposta considerato inesistente, con conseguenti recuperi.

La sanzione di 250 euro "rappresenta l'onere da assolvere per aver diritto al riconoscimento dei benefici concessi dalla norma in esame" (circolari n. 38/E/2012 e n. 33/E/2022). Nel caso specifico si ritiene che l'onere riguardi il singolo adempimento, cioè ogni comunicazione. Di conseguenza, se a fronte di un intervento complesso, contraddistinto

da diversi codici “intervento”, sono presentate più comunicazioni, la sanzione va pagata per ogni singola comunicazione.

Analogamente a quanto sopra specificato, la sanzione non può riguardare l’intervento nel suo complesso: ad esempio, in presenza di un immobile in comproprietà tra due soggetti, entrambi sostenitori delle relative spese per le quali sono state trasmesse due distinte comunicazioni di opzione, la sanzione è dovuta da ciascun soggetto. Ciò anche in considerazione delle modalità di compilazione del modello F24, riportate nella citata risoluzione n. 58/E/2022, secondo cui nel campo “Codice fiscale” e “dati anagrafici” devono essere indicati quelli riferiti al soggetto titolare della detrazione ceduta o fruita come sconto (escluso il caso di Condominio).

Francesco Bandini

fbandini@confartigianato.fo.it

TASSI DEL MESE DI LUGLIO 2023

Condizioni valide per le seguenti banche: **Cassa di Risparmio di Ravenna, Crédit Agricole, Credem**

Prodotti	Fascia 1	Fascia 2	Fascia 3	Fascia 4
Fido di c/c	Euribor 3m + 4,400 = **7,974%**	Euribor 3m + 5,350 = **8,924%**	Euribor 3m + 6,750 = **10,324%**	Euribor 3m + 8,300 = **11,874%**
Fido sbf	Euribor 3m + 3,000 = **6,574%**	Euribor 3m + 3,700 = **7,274%**	Euribor 3m + 4,700 = **8,274%**	Euribor 3m + 5,400 = **8,974%**
Fido ant. fatture	Euribor 3m + 3,000 = **6,574%**	Euribor 3m + 3,700 = **7,274%**	Euribor 3m + 4,700 = **8,274%**	Euribor 3m + 5,400 = **8,974%**

Unicredit

Prodotti	Fascia 1	Fascia 2	Fascia 3	Fascia 4
Fido di c/c	Euribor 3m + 4,250 = **7,824%**	Euribor 3m + 5,150 = **8,724%**	Euribor 3m + 6,300 = **9,874%**	Euribor 3m + 8,300 = **11,874%**
Fido sbf	Euribor 3m + 2,400 = **5,974%**	Euribor 3m + 2,900 = **6,474%**	Euribor 3m + 4,700 = **8,274%**	Euribor 3m + 5,400 = **8,974%**
Fido ant. fatture	Euribor 3m + 3,000 = **6,574%**	Euribor 3m + 3,700 = **7,274%**	Euribor 3m + 4,700 = **8,274%**	Euribor 3m + 5,400 = **8,974%**

Intesa San Paolo* – BCC – BPER - Banco Popolare

Prodotti	Fascia 1	Fascia 2	Fascia 3	Fascia 4
Fido di c/c	Euribor 3m + 4,250 = **7,824%**	Euribor 3m + 5,150 = **8,724%**	Euribor 3m + 6,750 = **10,324%**	Euribor 3m + 8,300 **11,874%**
Fido sbf	Euribor 3m + 3,000 = **6,574%**	Euribor 3m + 3,700 = **7,274%**	Euribor 3m + 4,700 = **8,274%**	Euribor 3m + 5,400 = **8,974%**
Fido ant. fatture	Euribor 3m + 3,000 = **6,574%**	Euribor 3m + 3,700 = **7,274%**	Euribor 3m + 4,700 = **8,274%**	Euribor 3m + 5,400 = **8,974%**

** Per Intesa San Paolo le condizioni sono valide solo per i rapporti storici. Non potranno essere applicate a nuovi correntisti.*

Monte dei Paschi di Siena

Prodotti	Fascia 1	Fascia 2	Fascia 3	Fascia 4
Fido di c/c	Euribor 3m + 4,250 = **7,824%**	Euribor 3m + 5,150 = **8,724%**	Euribor 3m + 6,300 = **9,874%**	Euribor 3m + 7,500 = **11,074%**
Fido sbf	Euribor 3m + 2,400 = **5,974%**	Euribor 3m + 2,900 = **6,474%**	Euribor 3m + 3,800 = **7,374%**	Euribor **3m** + 4,900 = **8,474%**
Fido ant. fatture	Euribor 3m + 3,000 = **6,574%**	Euribor 3m + 3,700 = **7,274%**	Euribor 3m + 4,700 = **8,274%**	Euribor 3m + 5,400 = **8,974%**